

ALLEGATO 1 DELL'AVVISO

**"MODALITA' OPERATIVE INTEGRATIVE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI
GARANZIA PER LA PARTE RISERVATA AD OPERAZIONI DI GARANZIA SU PORTAFOGLI
(*"Tranched Cover"*) AI SENSI DELLA DGR 1116 del 26 luglio 2011**

(Allegato A della DGR 789 del 7 Maggio 2012).



**Modalità operative integrative per la Gestione del Fondo Regionale di Garanzia
per la parte riservata ad operazioni di garanzia su portafogli (“*Tranched Cover*”)
ex DGR 1116 del 26 luglio 2011**

1. Finalità

- 1.1 Con delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2005, n. 4333, la Regione del Veneto ha costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. (di seguito “**Veneto Sviluppo**”) il Fondo Regionale di garanzia e controgaranzie (il “**Fondo**”). Con delibera di Giunta Regionale del 26 luglio 2011, n. 1116 sono state aggiornate le modalità di utilizzo del Fondo, prevedendo l’utilizzo dello stesso anche per l’attivazione di strumenti innovativi di garanzia, in particolare attraverso la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle *tranches junior* di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite “*Tranched cover*”), finalizzate ad agevolare l’accesso al credito da parte di micro piccole o medie imprese. Nella medesima delibera si è stabilito inoltre di assegnare a Veneto Sviluppo la predisposizione di un avviso pubblico di manifestazioni di interesse finalizzato all’individuazione dei Confidi (come di seguito definiti) per la realizzazione delle suddette “*Tranched cover*”, sulla base delle migliori proposte operative presentate.
- 1.2 Il presente Atto individua le modalità, i termini e le condizioni secondo cui Veneto Sviluppo, in qualità di gestore del Fondo, utilizza parte definita delle risorse del Fondo, costituendola in pegno a copertura delle perdite registrate sulle *tranches junior* di portafogli di nuovi finanziamenti aventi specifiche caratteristiche e da erogarsi alle Imprese (come di seguito definite), a condizione, tra l’altro, che vi sia da parte dei Confidi la contestuale costituzione in pegno di risorse proprie a coperture delle perdite registrate sulle *tranches mezzanine* dei medesimi portafogli di finanziamenti.
- 1.3 Per la copertura delle perdite registrate sulle *tranches junior* di cui sopra sono rese disponibili risorse a valere sul Fondo per un ammontare massimo complessivo di euro 10 milioni. La copertura fornita dal Fondo per le perdite sulle *tranches junior* sarà al massimo pari all’80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.
- 1.4 L’intervento di garanzia di cui al presente Atto consiste nella concessione di Aiuti sotto forma di garanzia a favore delle PMI per l’ottenimento di finanziamenti da parte di banche, in collaborazione con i Confidi. Gli aiuti verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 (il “**Regolamento de minimis**”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L379 del 28.12.2006. I Confidi saranno tenuti a garantire il rispetto delle condizioni poste dal citato Regolamento richiedendo all’Impresa (come di seguito definita), prima della concessione dell’Aiuto, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ad eventuali altri aiuti pubblici ricevuti durante gli esercizi finanziari individuati ai sensi del Regolamento *de minimis*. Il metodo di calcolo dell’Equivalentente Sovvenzione Lorda (“**ESL**”) è riportato all’articolo 14 del presente Atto.

2. Definizioni

Ai fini del presente Atto i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (equivalente sovvenzione lordo) verrà determinata secondo il metodo di calcolo riportato all'articolo 14 del presente Atto (*Metodologia di Calcolo dell'ESL*).

Accordo Convenzionale: indica l'accordo da sottoscrivere tra Veneto Sviluppo e il Confidi, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all'assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario, nei termini indicati nell'Avviso e nel presente Atto, e secondo il modello da predisporre a cura della stessa Veneto Sviluppo.

Avviso: indica l'avviso che verrà predisposto e pubblicato da Veneto Sviluppo per l'individuazione dei Confidi al fine di dare attuazione al presente Atto.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che Veneto Sviluppo costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla *Tranche junior* del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, per un importo pari al *Cash Collateral Junior*, a copertura delle perdite registrate sulla *Tranche mezzanina* del relativo Portafoglio.

Comunicazione di Assegnazione Provvisoria: indica la comunicazione di assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario che verrà inviata da Veneto Sviluppo al Confidi in conformità a quanto previsto all'articolo 7 del presente Atto e nei termini di cui all'Avviso.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica la comunicazione congiunta del soggetto proponente e del Finanziatore, redatta secondo il modello predisposto da Veneto Sviluppo, che verrà inviata, entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, a Veneto Sviluppo, ai sensi dell'articolo 8 del presente Atto.

Confidi: indica i soggetti che svolgono in via esclusiva l'attività di concessione di garanzie in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo grado, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario ovvero al nuovo elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario così come modificato ai sensi del Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

Contratto di Pegno: indica il contratto che verrà stipulato subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*, tra Veneto Sviluppo e il relativo Finanziatore, per la costituzione del pegno sul *Cash Collateral Junior* a garanzia delle perdite registrate sulla *Tranche junior* del relativo Portafoglio. Il contratto sarà redatto secondo lo schema predisposto da Veneto Sviluppo.

Credit Risk Management: indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Veneto Sviluppo riceverà la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, data in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'articolo 9 del presente Atto, verrà costituito il *Cash Collateral Junior* e sottoscritto il Contratto di Pegno.

Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di sottoscrizione del contratto di pegno a garanzia della *Tranche mezzanina*, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*.

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle Imprese da parte del Finanziatore secondo l'Accordo di Portafoglio stipulato con il Confidi per l'assegnazione di uno o più Lotti Finanziari.

Finanziatore: indica il soggetto: (a) iscritto all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, ovvero che esercita l'attività bancaria in Italia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Testo Unico Bancario; (b) in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Testo Unico Bancario; e (c) che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il Fondo Regionale di Garanzia per la quota destinata ad operazioni di *tranchéd cover*.

Imprese: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Regolamento (CE) n. 800/2008), aventi sede operativa principale nel territorio della Regione del Veneto ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese In Difficoltà: ha il significato indicato negli "Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente: **Istanza**): indica l'istanza da presentarsi a Veneto Sviluppo da parte del soggetto proponente, per la formalizzazione della Proposta di Accordo, formulata secondo il modello predisposto da Veneto Sviluppo, fermo restando che tale istanza dovrà prevedere, a pena di inammissibilità i requisiti indicati all'articolo 4.3 del presente Atto.

Lotto Finanziario: indica, con riferimento a ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle perdite della *Tranche junior*, così come determinato ai sensi degli articoli 5.3 e 7 del presente Atto.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo di cui all'articolo 8.1 del presente Atto, durante il quale dovrà essere costituito il Portafoglio proposto e inviata a Veneto Sviluppo la relativa Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, successivamente alla pubblicazione dell'Avviso, aventi le caratteristiche di cui al presente Atto e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi della Circolare n. 263/2006 ("*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*") e successive modifiche, così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal soggetto proponente e dal Finanziatore, allegata alla relativa Istanza di manifestazione di interesse, formulata secondo il modello predisposto da Veneto Sviluppo, fermo restando che tale proposta dovrà prevedere, a pena di inammissibilità i requisiti indicati all'articolo 5 del presente Atto.

Settori Ammissibili: sono tutti i settori di attività ad eccezione di quelli di cui all'art. 3 comma 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0024788 dell'11 novembre 2010 ("*Decreto istitutivo di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito*"), e quindi tutti i settori ad eccezione dei seguenti:

- (a) settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- (b) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
- (c) settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi:

- (i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione;
- (ii) se l'aiuto è connesso all'obbligo di condivisione con i produttori primari;
- (d) settore dell'industria carboniera, siderurgica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;
- (e) settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranche junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (*tranchéd cover*), la quota del Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio. L'espressione "prime perdite" va interpretata secondo il significato a questa attribuito nella Circolare n. 263/2006 ("Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche") e successive modifiche.

Tranche mezzanina: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (*tranchéd cover*), la quota del Portafoglio avente grado di subordinazione minore rispetto alla *Tranche junior* e maggiore rispetto alla *Tranche senior*.

Tranche senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (*tranchéd cover*) la quota del Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle relative *Tranche junior* e *Tranche mezzanina*.

3. Caratteristiche del Portafoglio

3.1 I Finanziamenti oggetto del Portafoglio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- (a) **Natura:** finanziamento chirografario, con piano di rimborso (ammortamento), erogato a favore di Imprese;
- (b) **Status:** di nuova concessione ed avente una durata compresa tra 18 mesi e 1 giorno e 36 mesi (escluso il periodo di preammortamento tecnico);
- (c) **Scopo:** copertura dei fabbisogni di capitale circolante. Non sono ammessi finanziamenti finalizzati al rimborso di finanziamenti già erogati alla data di pubblicazione dell'Avviso;
- (d) **Importo:** pari ad un minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) fino ad un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- (e) **Tasso:** a tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno *spread* non superiore a quello indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, per ciascuna classe di merito creditizio di cui all'articolo 6, Tabella 1, del presente Atto; in considerazione dell'attuale elevata volatilità delle condizioni di tasso dei mercati interbancari, a tali elementi di remunerazione potrà essere sommato, se positivo, un secondo margine determinato in base alla media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contribuente CMAL (Credit Market Analysis), di seguito definito "m.m. CDS Italia 5Y USD". In particolare questo secondo margine sarà determinato dalla differenza tra la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente a quello di presentazione dell'Istanza di manifestazione di interesse e la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente all'erogazione del Finanziamento. Tale secondo margine è da intendersi, in analogia allo *spread*, come componente fissa del

tasso di interesse applicato a carico delle Imprese sui Finanziamenti, e quindi non soggetto a variazione nel corso di vita degli stessi.

- (f) *Garanzie*: non assistito da garanzie reali, personali rilasciate da istituti di credito o assicurative;
- (g) *Peggioramento delle condizioni*: non contenente clausole ai sensi delle quali il relativo contratto di finanziamento possa essere risolto, ovvero sia previsto un peggioramento delle condizioni del finanziamento, in conseguenza del fatto che il Finanziatore non riesca a conseguire il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare n. 263/2006 (“*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*”) e successive modifiche;
- (h) *Remunerazione*: in relazione ai quali non sia richiesto alle Imprese, a fronte dell’intervento di mitigazione del rischio di credito derivante dalla costituzione in pegno del *Cash Collateral Junior*, alcuna remunerazione.

3.2 Nell’ambito del Portafoglio, non possono essere ricompresi Finanziamenti a Imprese:

- (a) destinatarie di un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato illegittimi o rientranti tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero;
- (b) qualificabili come Imprese In Difficoltà o che presentino una probabilità di default superiore a quella corrispondente alla quarta classe di qualità creditizia della tabella di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- (c) che operino in settori diversi dai Settori Ammissibili;
- (d) come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0024788 dell’11 novembre 2010 (“*Decreto istitutivo di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito*”), per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

4. Soggetti proponenti: requisiti

4.1 A seguito della pubblicazione dell’Avviso da parte di Veneto Sviluppo, possono presentare Istanza di manifestazione di interesse al fine di richiedere l’intervento del Fondo i Confidi come definiti dal presente Atto o i corrispondenti organismi aventi sede legale, direzione generale e principale sede operativa in un medesimo stato comunitario diverso dall’Italia anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa e inoltre:

- (a) che abbiano natura privatistica e non siano controllati da soggetti pubblici;

- (b) per i quali, in ogni caso, non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa italiana;
- (c) i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18.03.1998;
- (d) siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana;
- (e) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto e possiedano una struttura organizzativa idonea a garantire la copertura di almeno una provincia;
- (f) siano attivi in almeno uno dei seguenti settori/aree:
 - (i) industria e agroindustria;
 - (ii) artigianato;
 - (iii) cooperazione;
 - (iv) servizi alle imprese;
 - (v) commercio;
 - (vi) turismo;
- (g) alla data di presentazione della Istanza abbiano almeno n. 5 convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a breve e/o medio lungo termine con almeno 5 (cinque) istituti bancari e/o finanziari;
- (h) abbiano (anche cumulativamente nel caso di Confidi partecipanti ad un raggruppamento) tra gli associati al Confidi almeno n. 200 imprese con sede operativa in Veneto.

4.2 Ciascun soggetto proponente, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di impresa, potrà presentare al massimo tre Istanze, ciascuna riferibile ad un Lotto Finanziario.

4.3 I soggetti che presentano Istanza, ivi compresi i partecipanti ad eventuali raggruppamenti temporanei di imprese, sia in qualità di mandatari, che di mandanti, sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti. Con la stessa modalità i medesimi soggetti sono tenuti a dichiarare l'impegno ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario all'operazione fornito dalla Regione del Veneto a mezzo del Fondo, secondo le modalità che verranno definite nella Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.

4.4 I requisiti di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) dell'articolo 4.1 del presente Atto devono essere posseduti da ciascun Confidi facente parte del raggruppamento. I requisiti di cui ai punti (g) e (h) possono essere soddisfatti attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascun Confidi facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese.

4.5 Ai fini dell'ammissibilità, Veneto Sviluppo procederà alla verifica delle Istanze pervenute nei termini previsti dall'Avviso pubblico ed all'accertamento di quanto in esse dichiarato per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente Atto.

4.6 All'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, per l'ammissibilità dell'Istanza, Veneto Sviluppo procederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi, dandone comunicazione agli interessati, e per conoscenza alla Regione.

4.7 La corretta e regolare presentazione dell'Istanza corredata della relativa Proposta di Accordo di Portafoglio e completa delle dichiarazioni obbligatorie previste dal presente Atto è condizione essenziale per l'ammissione alla fase successiva di valutazione delle Istanze da parte di Veneto Sviluppo.

5. Requisiti delle Proposte di Accordo di Portafoglio

5.1 Le Proposte di Accordo di Portafoglio devono essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte dal legale rappresentante del Confidi e del Finanziatore, o da persone abilitate ad impegnare i medesimi (in tal caso devono essere corredate della relativa procura). Le Proposte di Accordo di Portafoglio devono inoltre essere presentate, a pena di inammissibilità, a cura del Confidi a Veneto Sviluppo corredate di tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 previste nel presente Atto. Nel caso di raggruppamenti temporanei tra Confidi, la Proposta di Accordo di Portafoglio deve altresì essere corredata, a pena di inammissibilità:

- (a) quanto ai raggruppamenti temporanei già costituiti, da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza appositamente conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- (b) quanto ai raggruppamenti temporanei costituendi, da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante, contenente l'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione di cui all'articolo 4.6, nonché l'indicazione del Confidi al quale, in caso di assegnazione di Lotto/i, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario.

5.2 La Proposta di Accordo di Portafoglio dovrà contenere anche:

- (a) la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Atto;
- (b) l'indicazione del Portafoglio minimo da realizzare in relazione al *Cash Collateral Junior*, e al corrispondente *Cash Collateral Mezzanine*, come individuabili del presente Atto;
- (c) le condizioni economiche da applicarsi ai Finanziamenti in funzione delle classi di merito, secondo quanto indicato dall'articolo 6 del presente Atto.

5.3 Ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio presentata deve prevedere uno spessore richiesto sia per la *Tranche junior* sia per la *Tranche mezzanina*, comunque non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna *tranche* e, inoltre, la somma della *Tranche junior* e della *Tranche mezzanina* non deve essere superiore al 10% del valore del relativo Portafoglio come individuato in sede definitiva, eventualmente anche applicando le disposizioni di cui agli articoli 8.3 e 8.5 del presente Atto. Fermo restando il limite del 10%, spessori superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna *tranche* potranno essere considerati solo per valori aggiuntivi multipli di €500.000,00 (cinquecentomila/00) e fino ad un massimo spessore pari a €2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), e pertanto, saranno proponibili i seguenti spessori:

- (a) €1.000.000,00 (unmilione/00);
- (b) €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);
- (c) €2.000.000,00 (due milioni/00);
- (d) €2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00).

6. Valutazione delle Proposte di Accordo di Portafoglio

- 6.1 La valutazione delle Proposte di Accordo di Portafoglio verrà effettuata da Veneto Sviluppo sulla base di parametri predeterminati, e sarà finalizzata anche ad individuare le proposte più favorevoli per le Imprese, in termini di volumi di finanziamenti erogabili a parità di risorse del Fondo impegnate, ed in termini di condizioni applicate per classe di merito creditizio.
- 6.2 Le Proposte di Accordo di Portafoglio dovranno evidenziare in modo chiaro e dettagliato tutti gli elementi tecnico-qualitativi ed economico-finanziari cui il presente Atto assegna punteggi specifici come da tabella di seguito riportata. Si precisa che ai fini dell'ammissione della Proposta di Accordo di Portafoglio la valutazione degli elementi economico-finanziari dovrà ottenere un punteggio minimo pari a 40 (quaranta) punti. Ciascun punteggio attribuito viene espresso in numeri con troncatura al secondo decimale.

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo conseguibile
	tecnico-qualitativi	40, di cui
1	Esperienza maturata dal soggetto proponente	7
2	Struttura operativa di <i>Credit Risk Management</i>	10
3	Numerosità e distribuzione per provincia degli sportelli operativi	8
4	Volumi affidamenti garantiti nell'ultimo biennio	5
5	Risultati raggiunti in termini di contenimento delle sofferenze	10
	economico-finanziari	60, di cui
6	Ammontare minimo del Portafoglio e ammontare massimo del <i>Cash Collateral Junior</i> proposto.	10
7	Livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi	20
8	Condizioni economiche applicate ai finanziamenti per classe di merito creditizio	25
9	Condizioni applicate al conto corrente presso il quale verrà versato il <i>Cash Collateral Junior</i>	5
	PUNTEGGIO TOTALE	100

- 6.3 Gli elementi di valutazione saranno i seguenti:

Elemento 1 – Esperienza maturata dal proponente

Esperienza maturata dal soggetto proponente in operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese e nella selezione di portafogli di crediti da garantire con strutture di tipo *tranchéd cover*, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell'ultimo

quinquennio e dell'ammontare di ciascun portafoglio. Subordinatamente, esperienza nella gestione di operazioni di collateralizzazione di cassa di portafogli di finanziamenti non in forma di *tranché cover*.

Elemento 2 – Struttura operativa di Credit Risk Management

Il criterio viene valutato sulla base del numero di addetti alla struttura, degli anni di esperienza nella gestione del rischio di credito e dei titoli acquisiti dai responsabili di funzione.

Elemento 3 - Numerosità e distribuzione per provincia degli sportelli operativi

Numero degli sportelli operativi del soggetto proponente sul territorio regionale e loro distribuzione territoriale. A tal fine è accordata preferenza alle proposte che assicurino una uniforme copertura del maggior numero di province della Regione del Veneto.

Elemento 4 - Volume affidamenti garantiti nell'ultimo biennio di attività (2010-11)

Andrà indicato il valore dei finanziamenti a breve (12 mesi) e a medio-lungo termine garantiti nel corso dell'ultimo biennio (2010-11), unitamente al valore della garanzia rilasciata. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino i maggiori volumi di finanziamenti garantiti, tenendo conto del valore della garanzia rilasciata.

Elemento 5 – Risultati raggiunti in termini di contenimento delle sofferenze

Il proponente dovrà fornire i seguenti parametri:

- (a) numero pratiche passate a sofferenza per ciascuno degli anni 2010 e 2011 / numero di pratiche garantite ad inizio anno (2010 e 2011);
- (b) importo garantito passato a sofferenza per ciascuno degli anni 2010 e 2011 / importo garantito ad inizio anno (2010 e 2011).

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino rapporti con valore meno elevato.

Elemento 6 Ammontare minimo del Portafoglio e ammontare massimo del Cash Collateral Junior proposto

La Proposta di Accordo di Portafoglio dovrà indicare, come concordato tra Confidi e Finanziatore, l'ammontare minimo del Portafoglio e l'ammontare massimo del *Cash Collateral Junior* richiesto, il quale sarà di importo pari al *Cash Collateral Mezzanine* che il Confidi si impegna a vincolare in pegno.

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che attivino maggiori volumi di finanziamento in rapporto al *Cash Collateral Junior* richiesto.

Elemento 7 - Livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se una tantum o periodico o per pratica)

Il soggetto proponente dovrà indicare le commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico delle Imprese per l'accesso alle garanzie fornite dal soggetto proponente in caso di assegnazione (e quindi, in relazione alla Fideiussione rilasciata nel Periodo di *Ramp Up* e alla costituzione in pegno del *Cash Collateral Mezzanine*, differenziati per durata del finanziamento ove previsto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino la struttura di costi e commissioni meno onerosa per le Imprese.

Elemento 8 – Condizioni economiche dei finanziamenti, per classe di merito creditizio

Tale elemento viene valutato confrontando le condizioni economiche indicate per ciascuna classe di merito creditizio con le condizioni economiche presunte di mercato "normale", come definite dalla

Commissione europea nella tabella di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e s.m.e i., riportate di seguito nella Tabella 1.

A tale elemento viene attribuito un punteggio da 0 a 25 (venticinque) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{\min} * P_{\max}/C_i$$

Dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{min} = valore minimo tra C_N e Vue, dove:

C_N: valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente che abbia proposto le migliori condizioni economiche applicate ai finanziamenti. I fattori di ponderazione sono riportati di seguito nella Tabella 1

Vue: valore medio ponderato delle condizioni economiche previste, per ciascuna classe di merito creditizio, nella colonna "Condizioni economiche di cui alla Comunicazione 2008/C 14/02".

P_{max} = 25

C_i: valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i-esimo, con i che va da 0 a n (N= numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati di seguito nella Tabella 1. I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella 1.

Tabella 1

Classe di rating			Fattori di ponderazione	Condizioni economiche di cui alla Comunicazione 2008/C 14/02 (punti base, su Euribor 12 mesi)
Standard & Poor's	Fitch	Moody's		
AAA	AAA	Aaa	0,25	75
AA+	AA+	Aa 1	0,25	75
AA	AA	Aa 2	0,25	75
AA-	AA-	Aa 3	0,25	75
A+	A+	A 1	1	75
A	A	A 2	1	75
A-	A-	A 3	1	75
BBB+	BBB+	Baa 1	5	100
BBB	BBB	Baa 2	5	100
BBB-	BBB-	Baa 3	5	100
BB+	BB+	Ba 1	12	220
BB	BB	Ba 2	12	220
BB-	BB-	Ba 3	12	220
B+	B+	B 1	15	400

B	B	B 2	15	400
B-	B-	B 3	15	400

Elemento 9 – Condizioni applicate al conto corrente presso il quale verrà depositato il *Cash Collateral Junior* (espresse in termini di spread sul tasso Euribor a 3 mesi)

A tale elemento, valutato sommando lo spread indicato dal soggetto proponente al tasso Euribor a 3 mesi, è attribuito un punteggio da 0 a 5 (cinque), sulla base della seguente formula:

$$P_i = P_{max} * C_i / C_{max}$$

Dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione

P_{max} = 5

C_i = condizioni economiche offerte dal soggetto proponente i-esimo

C_{max} = valore massimo delle condizioni economiche offerte

7. Assegnazione dei Lotti Finanziari

- 7.1 L'assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario sarà disposta solo a seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche e controlli previsti in capo a Veneto Sviluppo sui documenti prodotti dal Confidi mediante l'invio al Confidi della Comunicazione di Assegnazione Provvisoria. A tale scopo Veneto Sviluppo dovrà preventivamente comunicare alla Regione del Veneto gli esiti di tali verifiche nonché la suddivisione delle risorse del Fondo nei vari Lotti Finanziari per la presa d'atto della Giunta regionale e l'autorizzazione da parte della stessa alla sottoscrizione del relativo Accordo Convenzionale (come di seguito definito).
- 7.2 In caso di assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario, il Confidi dovrà ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni impartite da Veneto Sviluppo e produrre a pena di decadenza dall'assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario la documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese.
- 7.3 Successivamente all'assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario e nei termini indicati nell'Avviso, Veneto Sviluppo e il Confidi stipuleranno il previsto **Accordo Convenzionale**, che regolerà i rapporti tra Veneto Sviluppo e il Confidi da tenersi durante il Periodo di *Ramp-Up* e, successivamente alla Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, a fronte dell'assegnazione definitiva del Lotto Finanziario, nei termini e alle condizioni stabiliti nel presente Atto e nell'Accordo Convenzionale.
- 7.4 A ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio ammessa a seguito della valutazione di cui all'articolo 6 del presente Atto, Veneto Sviluppo riserverà una prima quota di Lotto Finanziario nella misura minima prevista pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) secondo l'ordine di punteggio totale attribuito e fino a disponibilità del Fondo.
- 7.5 Qualora siano presenti proposte con spessore massimo per la *Tranche junior*, e conseguente valore per la *Tranche mezzanine*, superiore a quella minima di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) come individuate all'articolo 5.3, ed in caso di ulteriori risorse disponibili successivamente alla prima assegnazione di cui al precedente articolo 7.4, Veneto Sviluppo procederà via via a riservare successive quote per multipli di €500.000,00 con le medesime modalità di cui all'articolo precedente,

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ovvero fino a completa assegnazione provvisoria dei Lotti Finanziari come richiesti.

- 7.6 Nel caso in cui due o più Proposte di Accordo di Portafoglio abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, verrà privilegiata la Proposta di Accordo di Portafoglio presentata da un raggruppamento temporaneo di Confidi; nel caso in cui non risultino Confidi proponenti in raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso in cui tale criterio preferenziale conduca comunque ad una parità di punteggio, verrà data priorità al maggior punteggio attribuito in relazione agli elementi economico-finanziari. In ultima Istanza verrà data priorità all'ordine cronologico di ricezione delle Proposte di Accordo di Portafoglio.
- 7.7 Veneto Sviluppo comunicherà alla Regione l'importo delle risorse del Fondo eventualmente non assegnate per le determinazioni di competenza compreso l'eventuale diverso utilizzo delle stesse.
- 7.8 Veneto Sviluppo potrà procedere all'assegnazione provvisoria del/i Lotto/i Finanziario/i anche in presenza di una sola Proposta di Accordo di Portafoglio, se ritenuta a suo insindacabile giudizio ammissibile in relazione alle disposizioni del presente Atto.
- 7.9 Veneto Sviluppo potrà non procedere all'assegnazione di alcun Lotto Finanziario qualora nessuna Proposta di Accordo di Portafoglio risulti, a suo insindacabile giudizio, idonea in relazione alle finalità del presente Atto.
- 7.10 La Regione del Veneto si riserva di sospendere la procedura avviata da Veneto Sviluppo a mezzo Avviso pubblico sulla base del presente Atto, a seguito di eventuali sopravvenute esigenze di qualsiasi natura non previste, fino al momento della sottoscrizione da parte di Veneto Sviluppo e del Confidi dell'Accordo Convenzionale.

8. Costruzione del Portafoglio

- 8.1 La fase di costruzione del Portafoglio deve concludersi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale da parte di Veneto Sviluppo e il Confidi estendibile una sola volta per ulteriori sei mesi, su richiesta del Confidi presentata a Veneto Sviluppo, almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre anzidetto (il "**Periodo di Ramp-Up**"). Nel caso in cui non venga determinato il Portafoglio nei termini di cui al presente articolo, l'assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario perderà efficacia.
- 8.2 Durante il Periodo di *Ramp-Up*, il Confidi presterà, all'atto della concessione di ciascun Finanziamento da parte del Finanziatore e a favore di esso, garanzia consortile di durata pari alla durata del Finanziamento (ciascuna, una "**Fideiussione**"). In corrispondenza della prestazione di tale garanzia il Confidi procederà al calcolo dell'ESL secondo il metodo di calcolo di cui all'articolo 14 del presente Atto. Alla Data di Costituzione del *Cash Collateral Mezzanine*, la relativa Fideiussione verrà liberata e sarà sostituita dalla costituzione in pegno del *Cash Collateral Mezzanine* a copertura delle possibili perdite sulla *Tranche mezzanina* ai sensi di quanto previsto nel presente Atto e nell'Accordo Convenzionale.

8.3 Nei termini di cui al comma primo il Confidi presenterà a Veneto Sviluppo la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio realizzato con il Finanziatore, indicando in modo specifico la suddivisione del medesimo in tre distinte *tranches* come di seguito:

- (a) una *tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- (b) una *tranche mezzanina*, esposta al rischio di seconda perdita,
- (c) una *tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

Ai fini dell'intervento del Fondo la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio dovrà indicare la classe di merito creditizio della *Tranche senior* e i conseguenti punti di stacco e spessore della *Tranche junior* e della *Tranche mezzanina*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui alla Circolare n. 263/2006 ("*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*") e successive modifiche. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alla Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, quale condizione necessaria per l'approvazione da parte di Veneto Sviluppo del Portafoglio. Resta inteso che il *Cash Collateral Junior* e il *Cash Collateral Mezzanine* dovranno essere costituiti – ai sensi di quanto previsto nel presente Atto – anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare n. 263/2006 ("*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*") e successive modifiche per il caso di mitigazione del rischio. In tal caso il Lotto Finanziario sarà pari all'ammontare massimo del *Cash Collateral Junior* indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8.5.

8.4 Rimane a carico dei Finanziatori la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi del presente Atto, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 263/2006 ("*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*") e successive modifiche.

8.5 Nel caso in cui, al termine del Periodo di *Ramp-Up*, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, ovvero nel caso in cui, secondo quanto indicato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, lo spessore della *Tranche junior* risultasse essere inferiore al valore del Lotto Finanziario (e quindi, all'ammontare massimo del *Cash Collateral Junior* come indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio ammessa), il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente alla differenza. Nel caso in cui non siano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5.3, del presente Atto, non si darà luogo all'assegnazione del Lotto Finanziario e alla costituzione del *Cash Collateral Junior*.

9. Costituzione del *Cash Collateral Junior*

9.1 Successivamente alla ricezione della Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, Veneto Sviluppo provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo del Lotto Finanziario indicato nella stessa a quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio e i calcoli effettuati dal Confidi nel determinare l'ammontare definitivo del Lotto Finanziario. Gli esiti delle verifiche e la determinazione in via definitiva del correlato Lotto Finanziario (eventualmente applicando le disposizioni di cui agli articoli 8.3 e 8.5 del presente Atto) saranno comunicati da Veneto Sviluppo alla Regione che entro i

successivi 30 giorni provvederà alla presa d'atto della determinazione definitiva del relativo Lotto Finanziario.

9.2 Subordinatamente alla presa d'atto da parte della Regione, Veneto Sviluppo comunicherà al Confidi l'importo definitivo del Lotto Finanziario e, alla relativa Data di Costituzione del *Cash Collateral*, la Regione provvederà alla liquidazione delle relative somme e Veneto Sviluppo, con riferimento a ciascun Lotto Finanziario assegnato, provvederà:

- (a) ad aprire presso il relativo Finanziatore un conto corrente bancario intestato a “Veneto Sviluppo -Fondo Regionale Tranché Cover DGR 1116/2011 e DGR” nel quale verserà in un'unica soluzione il *Cash Collateral Junior* del relativo Portafoglio per un ammontare pari al Lotto Finanziario definitivamente assegnato, come determinato ai sensi del presente Atto;
- (b) a costituire una garanzia reale su tale *Cash Collateral Junior*, stipulando con il Finanziatore apposito Contratto di Pegno,

quanto sopra previa verifica dell'effettivo rispetto da parte del Confidi delle condizioni di cui al presente Atto, all'Avviso e all'Accordo Convenzionale, nonché dell'effettiva costituzione da parte del Confidi stesso del *Cash Collateral Mezzanine* per un ammontare pari al relativo *Cash Collateral Junior* (a prescindere dal rating che verrà assegnato alla *Tranche senior*) avente le caratteristiche previste dalla Circolare n. 263/2006 (“*Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*”) e successive modifiche per le garanzie *tranché cover* e termini di costituzione, revocabilità ed escussione sostanzialmente equivalenti a quelli del Contratto di Pegno.

10. Escussione del *Cash Collateral Junior*

10.1 Il *Cash Collateral Junior* potrà essere escusso dal Finanziatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente Atto, successivamente alla declassazione ed inserimento da parte del Finanziatore (secondo le procedure da questo adottate) del Finanziamento nella sezione di bilancio relativa ai “crediti in sofferenza” (o equivalenti) (ciascuno, un “**Finanziamento in default**”), a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, e purché entrambi tali eventi si siano verificati successivamente alla relativa Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*.

10.2 Il *Cash Collateral Junior* potrà essere escusso per una percentuale pari, su base singola, all'80% della perdita registrata su ciascun Finanziamento, mentre il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

11. Attività di gestione e recupero dei crediti

Veneto Sviluppo provvederà direttamente o avvalendosi di terzi direttamente identificati e sotto la propria responsabilità ex articolo 1717, secondo comma, del codice civile, ad effettuare il recupero dei crediti relativi ai Finanziamenti *in default* per i quali è stato escusso il *Cash Collateral Junior*. Di tale attività Veneto Sviluppo informerà costantemente la Regione del Veneto per le verifiche e le decisioni di competenza.

12. Pubblicazioni ed informazioni

Veneto Sviluppo provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet: www.venetosviluppo.it.

13. Controlli

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi di cui al presente Atto.

14. Metodologia di calcolo dell'ESL ("Equivalente Sovvenzione Lorda")

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la seguente:

$$ESL = \frac{\sum_{t=1}^T (D_t * 0,80 * C_{tm})}{(1+i)^t} - C_{gar}$$

Dove:

C_{tm} = costo teorico di mercato della garanzia a copertura dei prestiti per il capitale circolante, come definito dalle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

D_t = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalento Sovvenzione Lorda, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato convenzionalmente un piano di ammortamento a rate mensili costanti regolato al tasso **i**, tasso di riferimento comunitario come di seguito definito.

0,80 = percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul Portafoglio di esposizioni creditizie dall'intervento del Fondo.

T = numero anni di durata del finanziamento.

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1. 2008.

C_{gar} = costo della garanzia (costituito dalla somma di commissioni di garanzia ed eventuali costi di istruttoria), attualizzati tempo per tempo al tasso "i", qualora periodici.

L'intensità massima dell'aiuto, in termine di ESL così come calcolata, nonché altri aiuti pubblici, non può eccedere l'importo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("Regolamento de minimis").

15. Foro competente

Per ogni controversia che derivasse a Veneto Sviluppo o alle Regione del Veneto dall'applicazione del presente Atto dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

INDICE

- 1. Finalità**
- 2. Definizioni**
- 3. Caratteristiche del Portafoglio**
- 4. Soggetti proponenti: requisiti**
- 5. Requisiti delle Proposte di Accordo di Portafoglio**
- 6. Valutazione delle Proposte di Accordo di Portafoglio**
- 7. Assegnazione dei Lotti Finanziari**
- 8. Costruzione del Portafoglio**
- 9. Costituzione del *Cash Collateral Junior***
- 10. Escussione del *Cash Collateral Junior***
- 11. Attività di gestione e recupero dei crediti**
- 12. Pubblicazioni ed informazioni**
- 13. Controlli**
- 14. Metodologia di calcolo dell'ESL (“Equivalente Sovvenzione Lorda”)**
- 15. Foro competente**